SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 marzo 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Chivasso e nomina del commissario straordinario. *(12A02659)* . . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Claviere e nomina del commissario straordinario. *(12A02660)* . . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Mombercelli e nomina del commissario straordinario. *(12A02834)* . . . . . *Pag.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Bitonto e nomina del commissario straordinario. *(12A02835)* . . . . . *Pag.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Frontino. *(12A02836)* . . . . . *Pag.* 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 12 marzo 2012.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° marzo 2012 e scadenza 1° marzo 2015, prima e seconda tranche. *(12A03195)* . . . . . *Pag.* 4

DECRETO 12 marzo 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° settembre 2019, tredicesima e quattordicesima tranche. *(12A03196)* . . . . *Pag.* 7

DECRETO 14 marzo 2012.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace). *(12A03200)* *Pag.* 9

Ministero dell'interno

DECRETO 13 marzo 2012.

Determinazione delle riduzioni di risorse per le provincie a decorrere dall'anno 2012. *(12A03199)* *Pag.* 12

Ministero della salute

DECRETO 27 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Zamfirova Sonia Milchova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02684)* . . . . *Pag.* 14

DECRETO 27 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Opala Dominika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02685)* *Pag.* 15

DECRETO 27 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Rusu Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02687)*. . . *Pag.* 15

DECRETO 28 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Bostan Nicoleta, coniugata Cautisanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A02686)* . . . . *Pag.* 16

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 5 marzo 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali ed ipotecari dell'Ufficio provinciale di L'Aquila. *(12A02911)*. . . . . . . *Pag.* 17

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 5 marzo 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Desloratadina Teva (desloratadina)» - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 235/2012). *(12A03173)* . . . . *Pag.* 18

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

DELIBERAZIONE 27 febbraio 2012.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero del personale dipendente dall'azienda ATAP S.p.A. di Pordenone, concluso in data 19 dicembre 2011 con le R.S.A. aziendali di Filt Cgil, Fit Cisl e Faisa Cisal (Pos. 185/12). (Deliberazione n. 12/99). *(12A03193)* . . . . *Pag.* 23

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

DECRETO 14 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «SE.PI. soc. coop», in Bolzano e nomina del commissario liquidatore. *(12A02837)* . . . . *Pag.* 28

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Divieto di vendita del medicinale per uso umano «Acy crema dermatologica 5% 3 g» e «Acy 25 compresse 400 mg». *(12A02839)* . . . . *Pag.* 28

Revoca, su rinuncia, dell' autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Teva Italia». *(12A02840)* . . . . *Pag.* 28

Divieto di vendita del medicinale per uso umano «Sanifolin 10 compresse 15 mg». *(12A02841)* . . . . . *Pag.* 28

Divieto di vendita di alcuni medicinali per uso umano. *(12A02842)*. . . . . *Pag.* 29

Divieto di vendita del medicinale per uso umano «Emopon 12 10 flaconcini uso orale» e «Emopon 12 30 flaconcini uso orale». *(12A02843)* . . . . *Pag.* 29

Divieto di vendita del medicinale per uso umano «Dermirit crema 0,5% tubo 20 g». *(12A02844)* . . . . *Pag.* 29

Ministero degli affari esteri

Rilascio di exequatur *(12A02680)*. . . . . *Pag.* 29

Rilascio di exequatur *(12A02681)*. . . . . *Pag.* 29

Rilascio di exequatur *(12A02682)*. . . . . *Pag.* 29

Rilascio di exequatur *(12A02683)*. . . . . *Pag.* 29

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Livigno. *(12A03156)* *Pag.* 30

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Sabbio Chiese. *(12A03174)*. . . . . *Pag.* 30

Ministero dell'interno

Avviso a valere sul Fondo Europeo per i Rifugiati 2008 - 2013 e sul Fondo Europeo per i Rimpatri 2008 - 2013, per il conferimento di due incarichi aventi ad oggetto l'attività di valutazione dei Fondi. *(12A03198)*. . . . . *Pag.* 30

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Comunicato relativo all'ottemperanza alle sentenze del T.A.R. del Lazio e del Consiglio di Stato passate in giudicato nel 2010, relative ai contributi ai sensi dell'art. 96 legge n. 341/2000 e D.M. attuativo n. 388/2001, per la rideterminazione delle quote di contributo agli aventi diritto a suo tempo, e per la riassegnazione a seguito delle istanze pervenute dalle associazioni di volontariato ed Onlus con i dati identificativi delle stesse e gli estremi aggiornati delle coordinate bancarie, sui quali si è operata detta riassegnazione per la successiva erogazione, per le annualità 2000, 2001, 2002 e 2003. *(12A03194)*. . . . *Pag.* 30

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Chivasso e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Chivasso (Torino);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 31 gennaio 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Chivasso (Torino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giovanna Vilasi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Chivasso (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Gianni De Mori.

Il citato amministratore, in data 31 gennaio 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 21 febbraio 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Chivasso (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Giovanna Vilasi.

Roma, 24 febbraio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A02659

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Claviere e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Claviere (Torino);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da tutti i consiglieri assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Claviere (Torino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marita Bevilacqua è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Il Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Claviere (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da nove consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tutti i membri del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da nove consiglieri, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 16 febbraio 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 20 febbraio 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, attese le dimissioni rassegnate dall'intero corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Claviere (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marita Bevilacqua.

Roma, 24 febbraio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A02660

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Mombercelli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Mombercelli (Asti);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da tutti i consiglieri assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mombercelli (Asti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolo Giuseppe Ponta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mombercelli (Asti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tutti i membri del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da dodici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 11 febbraio 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Asti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracìtato disponendone, nel contempo, con provvedimento dell'11 febbraio 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, attese le dimissioni rassegnate dall'intero corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mombercelli (Asti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Paolo Giuseppe Ponta.

Roma, 21 febbraio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A02834

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Bitonto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Bitonto (Bari);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente, da venti consiglieri su trenta assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bitonto (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Minunni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bitonto (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da venti componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 16 febbraio 2012.

Le citate dimissioni, che sono state presentate da un consigliere personalmente e da diciannove componenti per il tramite di uno dei suddetti consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'ari. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 20 febbraio 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bitonto (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Minunni.

Roma, 21 febbraio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A02835

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Frontino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Frontino (Pesaro-Urbino);

Considerato altresì che, in data 14 febbraio 2012, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Frontino (Pesaro-Urbino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2012

NAPOLITANO

Cancellieri, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Frontino (Pesaro-Urbino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonio Mariani.

Il citato amministratore, in data 14 febbraio 2012, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Frontino (Pesaro-Urbino).

Roma, 21 febbraio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A02836

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 marzo 2012.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° marzo 2012 e scadenza 1° marzo 2015, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 marzo 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 8.840 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 2,50% con godimento 1° marzo 2012 e scadenza 1° marzo 2015;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 2,50% con godimento 1° marzo 2012 e scadenza 1° marzo 2015. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 4.000 milioni di euro e un importo massimo di 5.000 milioni di euro.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo pari al 25 per cento dell'ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° settembre 2012 e l'ultima il 1° marzo 2015.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 2015, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 14 marzo 2012, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 10.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo pari al 25 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 marzo 2012.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 11.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 12.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 marzo 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 15 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 13.

Il 16 marzo 2012 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 2,50% annuo lordo, dovuto alla Stato, per 15 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2012

Il direttore: CANNATA

12A03195

DECRETO 12 marzo 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° settembre 2019, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizio-

ni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 marzo 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 8.840 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 24 aprile, 25 maggio, 22 giugno, 23 luglio e 26 agosto 2009, 26 ottobre 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° settembre 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° settembre 2019, di cui al decreto del 24 aprile 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 24 aprile 2009.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping». L'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime sei cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 marzo 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 24 aprile 2009; a modifica di quanto disposto dal predetto art. 6, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di 5 offerte.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto 24 aprile 2009.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 24 aprile 2009, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 24 aprile 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 marzo 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di cinque anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 marzo 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 15 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 marzo 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento indicata nell'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2012

Il direttore: CANNATA

12A03196

DECRETO 14 marzo 2012.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 1 con il quale è stato introdotto l'Aiuto alla crescita economica (Ace);

Visto il comma 8 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle disposizioni di attuazione nonché delle eventuali disposizioni aventi finalità antielusiva specifica;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 concernente la procedura di amministrazione straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni già attribuite al Ministero delle finanze;

Visto l'articolo 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;

Decreta

Art. 1.

Aiuto alla crescita economica (Ace)

1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'aiuto alla crescita economica disposto per le imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale.

Art. 2.

Soggetti IRES

1. Per le società e gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi (di seguito: tuir), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato, determinato ai sensi dell'articolo 75 del tuir, l'importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso.

2. Per le società e gli enti commerciali non residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d)*, del tuir, le disposizioni del presente decreto si applicano alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato con riguardo alla variazione in aumento del fondo di dotazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Art. 3.

Rendimento nozionale

1. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinato mediante applicazione dell'aliquota percentuale individuata annualmente con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 da emanare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i due successivi l'aliquota di cui al comma 1 è fissata al 3 per cento.

3. L'importo del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato può essere computato in aumento dell'importo deducibile, ai fini del presente decreto, dal reddito complessivo netto dei periodi d'imposta successivi.

Art. 4.

Patrimonio netto

1. Il capitale proprio esistente alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.

Art. 5.

Variazioni del capitale proprio

1. La variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituita dalla somma algebrica, se positiva, tra gli elementi indicati ai successivi commi 2 e 3.

2. Rilevano come elementi positivi della variazione del capitale proprio di cui al comma 1:

a) i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti; si considera conferimento in denaro la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società nonché la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale. I conferimenti di cui alla presente lettera eseguiti in attuazione di una delibera di aumento di capitale rilevano se tale delibera è assunta successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010;

b) gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

3. Rilevano come elementi negativi della variazione del capitale proprio di cui al comma 1 le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. Per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali la riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie rileva nei limiti della variazione in aumento formata dagli utili di cui alla lettera *b)* del comma 2. Negli stessi limiti rilevano gli incrementi del patrimonio netto a seguito di cessione di tali azioni.

4. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dalla rinuncia ai crediti dalla data dell'atto di rinuncia; quelli derivanti dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale dalla data in cui assume effetto la compensazione; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. Per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, l'incremento di patrimonio derivante dall'emissione di diritti di opzione (warrant) e di obbligazioni convertibili rileva dall'esercizio in cui viene esercitata l'opzione. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.

5. Ai fini del comma 2 si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione nonché quelle formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili né utilizzabili ad aumento del capitale sociale né a copertura di perdite; nell'esercizio in cui viene meno la condizione dell'indisponibilità, assumono rilevanza anche le riserve non disponibili formate successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

6. Per le imprese e le stabili organizzazioni di imprese non residenti costituite successivamente al 31 dicembre 2010 si assume come incremento anche il patrimonio di costituzione o il fondo di dotazione, per l'ammontare derivante da conferimenti in denaro.

Art. 6.

Soggetti aderenti al regime di consolidamento fiscale

1. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del tuir, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del tuir, l'importo corrispondente al rendimento nozionale determinato ai sensi dell'articolo 3 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso. L'eccedenza che non trova capienza è computata in aumento del rendimento nozionale dell'esercizio successivo da ciascuna società o ente ed è ammessa in deduzione ai sensi del presente comma. Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato delle singole società.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'importo del rendimento nozionale delle società e degli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del tuir che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del tuir.

Art. 7.

Trasparenza fiscale

1. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del tuir l'importo corrispondente al rendimento nozionale della società partecipata determinato

ai sensi dell'articolo 3 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita a ciascun socio concorre a formare il rendimento nozionale del socio stesso ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato ai sensi dell'articolo 2. Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi presso la partecipata anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato dalla stessa.

2. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 116 del tuir l'importo corrispondente al rendimento nozionale della società partecipata determinato ai sensi dell'articolo 3 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita a ciascun socio concorre a formare il rendimento nozionale del socio stesso ammesso in deduzione dal reddito d'impresa. Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi presso la partecipata anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato dalla stessa.

Art. 8.

Soggetti Irpef

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, e secondo i criteri indicati nel presente articolo, anche alle persone fisiche e alle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, assumendo, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio, il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio.

2. Per le persone fisiche, l'importo del rendimento nozionale che supera il reddito d'impresa, al netto delle perdite, può essere computato in aumento dell'importo deducibile determinato, ai fini del presente decreto, per i periodi d'imposta successivi. Per le imprese familiari e le aziende coniugali l'importo corrispondente al rendimento nozionale che supera il reddito d'impresa è attribuito all'imprenditore e ai collaboratori familiari ovvero al coniuge dell'azienda coniugale in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2.

3. Ai fini della determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 11 del tuir nonché delle detrazioni spettanti ai sensi dei successivi articoli 12, 13, 15 e 16, la quota dedotta dal reddito d'impresa concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei soci delle società partecipate beneficiarie della deduzione.

Art. 9.

Soggetti esclusi

1. Il beneficio di cui al presente decreto non si applica alle società:

a) assoggettate alle procedure di fallimento dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento;

b) assoggettate alle procedure di liquidazione coatta dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;

c) assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

d) che svolgono come attività prevalente quelle attività per le quali hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 155 del tuir; per attività prevalente si intende l'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi.

Art. 10.

Disposizioni antielusive

1. Ai soggetti di cui agli articoli 2 e 8, che nel corso del periodo di imposta potevano considerarsi controllanti in base all'articolo 2359 del codice civile, di soggetti di cui ai medesimi articoli 2 e 8 o che sono controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. La variazione in aumento di cui all'articolo 5 è ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, a favore di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio.

3. La variazione in aumento che residua non ha altresì effetto fino a concorrenza:

a) dei corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti di cui al comma 1;

b) dei corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti di cui al comma 1;

c) dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti. La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio;

d) dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del tuir;

e) dell'incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010,

dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 11.

Limite del patrimonio netto

1. In ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il Ministro: MONTI

12A03200

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 marzo 2012.

Determinazione delle riduzioni di risorse per le provincie a decorrere dall'anno 2012.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 il quale, al comma 2, prevede, tra l'altro, che i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di € 300 milioni per l'anno 2011 e di € 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012;

Considerato che il richiamato comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, dispone che le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria;

Considerato che, per le riduzioni a decorrere dall'anno 2012, la stessa disposizione di legge prevede, altresì, che in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine del 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario" ed, in particolare, l'articolo 18 comma 2, che prevede la soppressione, a decorrere dal 2012, per le province delle regioni a statuto ordinario, dei trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, aventi carattere di generalità e permanenza;

Considerato quindi che, per effetto delle disposizioni del citato decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, sono soppressi la quasi totalità dei trasferimenti erariali delle amministrazioni provinciali delle regioni a statuto ordinario;

Ritenuta la necessità di applicare le riduzioni di risorse di cui al predetto articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010, atteso che si tratta di disposizioni previgenti che incidono sull'ammontare di risorse da distribuire a titolo di federalismo fiscale provinciale;

Ravvisata quindi l'esigenza di applicare le previste riduzioni a carico delle province delle regioni a statuto ordinario in misura complessiva sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 68 del 2011;

Considerato che alle province appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché alle province autonome di Trento e Bolzano non va applicata la riduzione dei trasferimenti in quanto si tratta di territori in cui vige una speciale disciplina in materia di finanza locale;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 dicembre 2010, emanato in applicazione del citato articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010, con cui si è applicata la riduzione dei trasferimenti a comuni e province per l'anno 2011;

Dato atto che la base di calcolo della riduzione a decorrere dall'anno 2012 è rappresentata dai trasferimenti attribuiti per l'anno 2011, così come risultanti alla data del 20 febbraio 2012 dal sito internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno;

Dato atto che occorre operare l'esclusione dalla predetta base di calcolo, delle somme attribuite a titolo di minori entrate da imposta provinciale di trascrizione dell'anno 2003, trattandosi di un'attribuzione che configura una mera regolazione contabile e non un trasferimento erariale;

Visto l'articolo 31, comma 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183, che prevede che il saldo di competenza mista del patto di stabilita sia diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al predetto articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010;

Ravvisata, quindi l'esigenza di individuare anche le modalità per ripartire tra le Province appartenenti alle regioni a statuto ordinario gli effetti sul patto di stabilità interno, atteso che la riduzione di risorse viene operata in modo complessivo per tali province ed acquisito, a questo specifico proposito, il parere del competente Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che in sede tecnica di Conferenza Statocitta ed autonomie locali non è stato raggiunto un accordo per una riduzione di risorse secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto

alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria;

Tenuto conto che, in sede di riunioni tecniche presso la predetta Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si sono comunque svolti approfondimenti su tale tematica per l'esame congiunto dei principi che il Ministero dell'interno ha valutato di determinare per dare attuazione al criterio proporzionale di riduzione previsto dal richiamato comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010;

Dato atto che del criterio di proporzionalità adottato per la riduzione è stata data informativa nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell' 1 marzo 2012;

Decreta

Art. 1.

Determinazione delle riduzioni di risorse per le province a decorrere dall'anno 2012

1. A decorrere dall'anno 2012, l'ulteriore riduzione di risorse, pari ad € 200 milioni per le province è ripartita preventivamente fra le province ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario e le province ricadenti nei territori delle regioni di Sicilia e Sardegna, in proporzione agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della riduzione di risorse già operata, per l'anno 2011, con decreto del Ministro dell'interno del 9 dicembre 2010.

2. Per effetto della proporzionalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2012, le risorse complessive delle province delle regioni a statuto ordinario sono ridotte di € 164.327.610,14 e i trasferimenti delle province delle regioni Sicilia e Sardegna sono ridotti della restante parte, pari a € 35.672.389,86.

3. La riduzione complessiva di € 164.327.610,14 per le province delle regioni a statuto ordinario è portata in diminuzione dall'importo del fondo sperimentale di riequilibrio previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 68 del 2011.

4. La riduzione di € 35.672.389,86 è ripartita fra le singole province delle regioni Sicilia e Sardegna con un criterio proporzionale rispetto ai trasferimenti erariali in modo analogo a quanto già previsto per l'anno 2011 dal decreto del Ministro dell'interno del 9 dicembre 2010, assumendo come base di calcolo i trasferimenti erariali attribuiti nell'anno 2011 ad esclusione delle attribuzioni per minori entrate da imposta provinciale di trascrizione dell'anno 2003, atteso che esse rappresentano una mera regolazione contabile dovuta alla restituzione di risorse proprie che sono confluite nella spettanza dei trasferimenti dell'anno 2011.

5. L'importo della riduzione per ciascuna provincia delle regioni a statuto speciale è determinato rapportando la riduzione complessiva di € 35.672.389,86 alla base di calcolo di cui al comma 4 e, quindi, con una percentuale di riduzione del 20,528 per cento.

Art. 2.

Effetti sul patto di stabilità interno della riduzione complessiva per le province delle regioni a statuto ordinario

1. Agli effetti delle disposizioni sul patto di stabilità interno che riguardano la determinazione del saldo finanziario in termini di competenza mista, di cui all'articolo 31, comma 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183, la riduzione complessiva di € 164.327.610,14 viene ripartita tra le singole province delle regioni a statuto ordinario secondo un criterio di proporzionalità.

2. In base al criterio di proporzionalità di cui al comma 1, ogni singola provincia porterà in diminuzione del saldo finanziario di competenza mista assegnato per l'anno 2012, l'importo che si ricava moltiplicando la somma ricevuta a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012, per il coefficiente di 15,802 per cento dato dal rapporto fra l'importo totale della riduzione complessiva pari ad € 164.327.610,14 ed il valore complessivo del fondo sperimentale di riequilibrio di € 1.039.917.823,00.

3. Ciascuna provincia porterà altresì in diminuzione del saldo finanziario di competenza mista assegnata per l'anno 2012, la riduzione di risorse applicata per l'anno 2011 sulla base del decreto del Ministro dell'interno del 9 dicembre 2010;

Art. 3.

Applicazione delle riduzioni per le province

1. Gli importi delle riduzioni per le province ricadenti nei territori della Sicilia e della Sardegna sono applicati, a decorrere dall'anno 2012, in sede di determinazione dei trasferimenti erariali spettanti.

2. Gli importi delle riduzioni per le province delle regioni a statuto ordinario sono applicati, a decorrere dall'anno 2012, in sede di determinazione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 68 del 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2012

Il Ministro: CANCELLIERI

12A03199

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Zamfirova Sonia Milchova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Zamfirova Sonia Milchova, nata a Lom (Bulgaria) il 9 maggio 1971, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «медицинска сестра – общ профил» (infermiera – profilo generale) conseguito in Bulgaria nell'Istituto Semisuperiore di Medicina presso l'Istituto Superiore di Medicina di Sofia nell'anno 1994, riemesso dal Collegio di Medicina – Università di Medicina di Sofia nel 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Visto il certificato di insegnamento complementare ad indirizzo «Cure di Sanità» – Specialità Infermiera rilasciato alla signora Zamfirova Sonia Milchova dall'Università di Medicina di Sofia – Collegio di Medicina di Vratza il 29 maggio 2009;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Viste le determinazioni della Conferenza dei Servizi del giorno 17 dicembre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

Visti gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

Visto il proprio decreto datato 26 marzo 2010, prot. DGRUPS/0015840/P del giorno 1 aprile 2010, con il quale questa Amministrazione ha comunicato all'interessata che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento della durata di un semestre, pari a 450 ore, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline nelle quali è stata rilevata una carenza formativa: medicina e chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, infermieristica clinica in area critica, medicina legale, medicina del lavoro, economia ed organizzazione aziendale, scienze infermieristiche generali: modelli assistenziali (teorie del nursing, processo di nursing e strumenti operativi, cartella infermieristica, linee guida, protocolli, procedure), infermieristica clinica in geriatria e in riabilitazione, organizzazione professionale, etica professionale;

Vista la nota datata 12 aprile 2010 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota del 23 gennaio 2012, con la quale il Coordinatore Generale del Corso di Laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «медицинска сестра – общ профил» (infermiera – profilo generale) conseguito in Bulgaria nell'Istituto Semisuperiore di Medicina presso l'Istituto Superiore di Medicina di Sofia nell'anno 1994, riemesso dal Collegio di Medicina – Università di Medicina di Sofia nel 2006 dalla signora Zamfirova Sonia Milchova, nata a Lom (Bulgaria) il 9 maggio 1971, integrato dal certificato di insegnamento complementare ad indirizzo «Cure di Sanità» – Specialità Infermiera rilasciato alla richiedente dall'Università di Medicina di Sofia – Collegio di Medicina di Vratza il 29 maggio 2009, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Zamfirova Sonia Milchova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A02684

DECRETO 27 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Opala Dominika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Opala Dominika, nata a Bolesławiec (Polonia) il 28 maggio 1982, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «magister pielęgniarstwa» (dottore di infermieristica) conseguito in Polonia presso l'Accademia di Medicina «Karol Marcinkowski» di Poznań nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente polacca in data 11 aprile 2011, e relativa traduzione, che certifica, tra l'altro, che il titolo professionale dell'interessata soddisfa i requisiti di formazione previsti dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «magister pielęgniarstwa» conseguito in Polonia presso l'Accademia di Medicina «Karol Marcinkowski» di Poznań nell'anno 2006 dalla signora Opala Dominika, nata a Bolesławiec (Polonia) il 28 maggio 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Opala Dominika è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A02685

DECRETO 27 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Rusu Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E DELLE RISORSE UMANE DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Rusu Elena nata a Bozienii De Sus (Romania) il giorno 9 luglio 1961, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 22/07/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2010, dalla signora Rusu Elena, nata a Bozienii De Sus (Romania) il 9 luglio 1961 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Rusu Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A02687

DECRETO 28 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Bostan Nicoleta, coniugata Cautisanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto l'articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007 concernente le condizioni per il riconoscimento;

Visti, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Cautisanu Nicoleta, nata a Bacau (Romania) il giorno 11 gennaio 1982, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «tehnician specialist, in specializarea asistent medicai generalist» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo Bostan Nicoleta;

Visto il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome Cautisanu;

Considerato che sono state applicate le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in quanto la predetta domanda ha avuto per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi del 15 ottobre 2009;

Condiderato che nella predetta seduta la Conferenza di Servizi ha rilevato la sussistenza di differenze tra la formazione professionale conseguita in Romania e la corrispondente formazione prevista in Italia per il conseguimento del titolo di infermiere;

Visto il decreto direttoriale in data 13 ottobre 2010 trasmesso all'interessata con nota protn. DGRUPS, 0044237-P in data 15 ottobre 2010, con il quale il riconoscimento del titolo della richiedente, stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessati in un tirocinio di adattamento della durata di 6 mesi, pari a 450 ore da svolgersi in un polo formativo universitario, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: infermieristica in area critica, anestesiologia e rianimazione, legislazione sanitaria.

Vista la nota in data 17 novembre 2010 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota in data 20/01/ 2012 con la quale l'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia «Agostino Gemelli» di Roma, ha comunicato l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «tehnician specialist, in specializarea asistent medicai generalist» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Mihai Eminescu" di Bacau nell'anno 2003 dalla signora BOSTAN Nicoleta, nata a Bacau (Romania) il giorno 11 gennaio 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2.

La sig.ra Bostan Nicoleta, coniugata Cautisanu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A02686

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 5 marzo 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali ed ipotecari dell'Ufficio provinciale di L'Aquila.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Visti gli artt. 9 e 13 della legge n. 212/2000;

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, della direzione dell'Agenzia del territorio, per l'attivazione delle direzioni regionali, che demanda al direttore regionale, a decorrere dal 1° marzo 2003, poteri e deleghe già attribuiti ai direttori compartimentali;

Vista la richiesta prot. 1222 del 9 febbraio 2012 dell'Ufficio provinciale di L'Aquila con allegate le Ordinanze Prefettizie del 5 febbraio, del 6 febbraio e del 7 febbraio 2012 con le quali si dispone, tra l'altro, la chiusura degli Uffici Pubblici per i giorni 6-7 e 8 febbraio 2012, per la persistente avversità delle condizioni meteorologiche;

Accertato che l'irregolare funzionamento, di carattere eccezionale — come si evince dalla suddette Ordinanze del Prefetto di L'Aquila — non è imputabile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria;

Considerato che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre il provvedimento formale di mancato funzionamento dei servizi catastali ed ipotecari del suddetto Ufficio per i giorni 6-7 e 8 febbraio 2012;

Visto il parere favorevole espresso dal Garante del contribuente della Regione Abruzzo e Molise con nota prot. 61/Az/12 G.C. del 24 febbraio 2012;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di L'Aquila, per le attività connesse ai servizi catastali nonché dei servizi di pubblicità immobiliare, per i giorni 6-7 e 8 febbraio 2012 per le motivazioni suddette.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 5 marzo 2012

Il direttore regionale: ZACCANI

12A02911

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 5 marzo 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Desloratadina Teva (desloratadina)» - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 235/2012).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale DESLORATADINA TEVA (desloratadina) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 24/11/2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/732/001 "5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC)" 7 compresse
EU/1/11/732/002 "5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC)" 10 compresse
EU/1/11/732/003 "5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC)" 14 compresse
EU/1/11/732/004 "5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC)" 20 compresse
EU/1/11/732/005 "5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC)" 21 compresse
EU/1/11/732/006 "5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC)" 28 compresse
EU/1/11/732/007 "5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC)" 30 compresse
EU/1/11/732/008 "5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC)" 40 compresse
EU/1/11/732/009 "5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC)" 50 compresse
EU/1/11/732/010 "5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC)" 60 compresse
EU/1/11/732/011 "5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC)" 90 compresse
EU/1/11/732/012 "5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC)" 100 compresse
EU/1/11/732/013 "5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – dose unitaria blister (OPA/ALU/PVC)" 50x1 compressa

Titolare A.I.C.:
TEVA PHARMA B.V.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 15 luglio 2002, n.145

VISTO il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

VISTO il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

VISTO l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTO l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTA la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

VISTO l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14 comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'Art. 13 comma 1, lettera b) viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'Art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

VISTA la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

VISTO il Regolamento n. 726/2004/CE;

VISTA la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

VISTA la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

VISTA la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

VISTA la domanda con la quale la ditta TEVA PHARMA B.V. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

VISTO il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 10/12/2011;

VISTO il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 18 gennaio 2012;

VISTA la deliberazione n. 9 del 15 febbraio 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

CONSIDERATO che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

DETERMINA

ART. 1
(descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC)

Alla specialità medicinale DESLORATADINA TEVA (desloratadina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione
"5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC)" 7 compresse
AIC N. 041621018/E (in base 10) 17Q5JU (in base 32)

Confezione
"5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC)" 10 compresse
AIC N. 041621020/E (in base 10) 17Q5JW (in base 32)

Confezione
"5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC)" 14 compresse
AIC N. 041621032/E (in base 10) 17Q5K8 (in base 32)

Confezione
"5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC)" 20 compresse
AIC N. 041621044/E (in base 10) 17Q5KN (in base 32)

Confezione
"5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC)" 21 compresse
AIC N. 041621057/E (in base 10) 17Q5L1 (in base 32)

Confezione
"5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC)" 28 compresse
AIC N. 041621069/E (in base 10) 17Q5LF (in base 32)

Confezione
"5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC)" 30 compresse
AIC N. 041621071/E (in base 10) 17Q5LH (in base 32)

Confezione
"5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC)" 40 compresse
AIC N. 041621083/E (in base 10) 17Q5LV (in base 32)

Confezione
"5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC)" 50 compresse
AIC N. 041621095/E (in base 10) 17Q5M7 (in base 32)

Confezione
"5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC)" 60 compresse
AIC N. 041621107/E (in base 10) 17Q5MM (in base 32)

Confezione
"5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC)" 90 compresse
AIC N. 041621119/E (in base 10) 17Q5MZ (in base 32)

Confezione
"5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC)" 100 compresse
AIC N. 041621121/E (in base 10) 17Q5N1 (in base 32)

Confezione
"5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – dose unitaria blister (OPA/ALU/PVC)" 50x1 compressa
AIC N. 041621133/E (in base 10) 17Q5NF (in base 32)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Desloratadina Teva è indicato per ottenere sollievo dai sintomi associati a:

- rinite allergica
- orticaria
-

ART.2
(classificazione ai fini della rimborsabilità)

La specialità medicinale DESLORATADINA TEVA (desloratadina) è classificata come segue:

Confezione
"5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC)" 7 compresse
AIC N. 041621018/E (in base 10) 17Q5JU (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
"5 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (OPA/ALU/PVC)" 20 compresse
AIC N. 041621044/E (in base 10) 17Q5KN (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A Nota 89
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 2,68
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 5,02

Validità del contratto:
24 mesi

ART. 3
(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DESLORATADINA TEVA (desloratadina)
è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

ART. 4
(Tutela brevettuale)

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale

ART. 5
(disposizioni finali)

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 5 marzo 2012

Il direttore generale: PANI

12A03173

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 27 febbraio 2012.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero del personale dipendente dall'azienda ATAP S.p.A. di Pordenone, concluso in data 19 dicembre 2011 con le R.S.A. aziendali di Filt Cgil, Fit Cisl e Faisa Cisal (Pos. 185/12). (Deliberazione n. 12/99).

LA COMMISSIONE

Premesso:

che l'azienda ATAP S.p.A. di Pordenone è un'azienda che svolge attività di trasporto pubblico nella provincia di Pordenone;

che, in data 19 dicembre 2011, la ATAP S.p.A. di Pordenone e le R.S.A. aziendali di Filt Cgil, Fit Cisl e Faisa Cisal, hanno concluso un accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, in applicazione di quanto previsto dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che, in data 21 dicembre 2011, il testo del predetto Accordo è stato inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneità;

che, in data 31 gennaio 2012, prot. n. 1629, il testo di tale Accordo è stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che, in data 15 febbraio 2012, prot. n. 07/2012/PG/GS/aa, ADICONSUM ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

che, decorso il termine di 15 giorni, nessuna altra delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al citato Accordo;

Considerato:

1. che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n.146 del 1990, e successive modificazioni, nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

2. che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A)*;

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera *B)*,

nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi …);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

3. che l'art. 10, lettera *A)*, della predetta Regolamentazione provvisoria, stabilisce, inoltre, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

Rilevato:

che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, individuate nell'Accordo, oggetto della presente valutazione, sono state così individuate:

per il servizio urbano:

periodo invernale: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30;

periodo estivo: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00;

giornate festive: dalle ore 9.15 alle ore 12.15 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00;

per il servizio extraurbano:

annuale feriale: dalle ore 6.00 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 16.00;

giornate festive: dalle ore 9.15 alle ore 12.15 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00;

Precisato:

che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo:

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla ATAP S.p.A. di Pordenone, concluso in data 19 dicembre 2011 con le R.S.A. aziendali di Filt Cgil, Fit Cisl e Faisa Cisal;

Dispone

la comunicazione della presente delibera all'azienda ATAP S.p.A. di Pordenone, alle R.S.A. aziendali di Filt Cgil, Fit Cisl e Faisa Cisal e, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Latina, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione;

Dispone inoltre

la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2012

Il presidente: ALESSE

ALLEGATO

Ipotesi di
REGOLAMENTO DI SERVIZIO
REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
EX LEGGE N. 146/90

Il giorno 19 del mese di dicembre 2011
l'ATAP Spa rappresentata dal Presidente Mauro Vagaggini e dal Direttore ing. Vincenzo Milanese dal geom. Bigatton Flavio e dall'ing. Luca Piasentier

e

la RSA F ILT-CGIL rappresentata dai sigg.: Claudio Foresto, Modolo Alain, Spadoni Stefano, Tomè Maurizio
la RSA FIT-CISL rappresentata dai sigg.: Romanet Giuliano, Cipolat Alessandro
la RSA FAISA-CISAL rappresentata dai sigg.: Martinello Valentino, Marcuzzi Dino, Mengo Enrico, Silvestrin Tiziano

premesso

che la Legge 12.06.1990, n. 146 come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83 reca norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

che l'art. 1 della Legge 146/90, considera servizi pubblici essenziali, ai fini del godimento del diritto costituzionalmente tutelato della libertà di circolazione, i pubblici servizi di trasporto;

che secondo la legge il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto stesso con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

che le parti si propongono, nell'ordinato assetto delle relazioni industriali, di migliorare il livello qualitativo e l'efficacia del servizio di trasporto, le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti, nonché di garantire il servizio e di realizzare la tutela dell'utenza in presenza dei conflitti di lavoro;

che le parti avevano raggiunto in data 13 marzo 1992 un accordo aziendale per la definizione dei servizi minimi in caso di sciopero, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera del 5.2.1993;

che la Commissione con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, ha approvato, ai sensi dell'art. 13, lett. a) della Legge n. 146/90 come modificata dalla Legge n. 83/2000, la provvisoria regolamentazione per il settore del trasporto locale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2002 e vista la delibera n. 02/183 del 20.11.2002 della suddetta Commissione di Garanzia relativa all'interpretazione dell'art. 15 della Regolamentazione provvisoria, delibera 31 gennaio 2002, n. 02/13 e le successive indicazione dei servizi minimi da garantire;

che le parti devono concordare il Regolamento di servizio previsto dall'art. 16 della Deliberazione n° 02/13 del 31.1.2002 della Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

che le parti ritengono necessario adeguare l'accordo aziendale per la definizione dei servizi minimi in caso di sciopero alle mutate condizioni del servizio pubblico di trasporto effettuato attualmente da ATAP Spa;

che l'ATAP Spa effettua, con autobus, i servizi di trasporto pubblico locale urbani ed extraurbani nell'area territoriale della provincia di Pordenone, collegando inoltre la stessa con Belluno, Udine, Oderzo, Codroipo ed il Portogruarese

tutto ciò premesso,

convengono quanto segue

1. i servizi esclusi dell'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero sono quelli amministrativi senza diretto collegamento con il pubblico servizio di trasporto;

2. le procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio sono le seguenti:

   - la corsa in itinere nel momento dell'inizio dello sciopero proseguirà il servizio regolare fino al capolinea di destinazione oppure in piazza Ellero - via Trento (per il servizio urbano) ;
   - alla ripresa, dopo lo sciopero, ogni autobus riprenderà servizio nel primo orario utile in modo da assicurare il servizio completo durante le fasce previste fin dall'orario di inizio della fascia medesima;

   La garanzia del servizio nelle due fasce giornaliere va intesa come servizio effettivo cioè le corse di linea in partenza alle ore 17.00 devono effettivamente partire a quell'ora. Lo stesso vale per ogni ripresa dopo uno sciopero;

   I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero;

   viene conteggiato e pagato il tempo effettivamente lavorato per attuare le procedure di cui sopra;

3. tenuto conto delle esigenze di mobilità casa-lavoro e casa-scuola e delle relative richieste di servizio di pubblico trasporto, caratteristiche della realtà socio-economica nella quale opera l'azienda ATAP si individuano le seguenti fasce orarie durante le quali le prestazioni si ritengono indispensabili:

   <u>per il servizio urbano:</u>
   periodo invernale dalle ore 6.00 alle 9.00 e dalle ore 12.30 alle 15.30
   periodo estivo dalle ore 6.00 alle 9.00 e dalle ore 17.00 alle 20.00
   giornate festive dalle ore 9.15 alle 12.15 e dalle ore 17.00 alle 20.00

   <u>per il servizio extraurbano:</u>
   annuale feriale dalle ore 6.00 alle 8.30 e dalle ore 12.30 alle 16.00
   giornate festive dalle ore 9.15 alle 12.15 e dalle ore 17.00 alle 20.00

   Durante le suddette fasce il servizio da erogare sarà completo e si svolgerà secondo l'ordinario programma di esercizio.
   Si concorda inoltre di garantire le corse speciali per il trasporto degli utenti disabili, i servizi di scuolabus, il collegamento per gli aeroporti e la seguente corsa per il Cro di Aviano:
   - Aviano (Cro)-Pordenone in partenza alle ore 16.35;

4. l'Azienda non effettua servizi a lunga percorrenza, comunque tutte le corse in itinere nel momento dell'inizio dello sciopero proseguiranno il servizio regolare fino al capolinea;

5. i reparti più direttamente interessati al coordinamento ed al controllo del servizio dovranno assicurare gli opportuni presidi per tutto l'arco temporale, che abbraccia le fasce orarie ed i tempi tecnici per la produzione del relativo servizio.

   Tali reparti sono:
   - OFFICINA: il personale "a giornata" garantirà le prime tre ore di servizio; i due lavoratori "turnisti" sono esentati dallo sciopero;
   - DEPOSITO: i lavoratori "turnisti" sono esentati dallo sciopero, a rotazione, gli altri lavoreranno le prime tre ore del turno;
   - BIGLIETTERIA-VERIFICATORI-COLLETTORI: seguiranno le fasce del servizio garantito;
   - TECNICI DI MOVIMENTO: a rotazione i tecnici di movimento garantiranno la presenza giornaliera;
   - UFFICI: un agente garantirà la presenza a rotazione.

6. Quale forma alternativa di agitazione sindacale si prevede la possibilità di lavorare devolvendo una quota dello stipendio ad organizzazioni assistenziali e/o di promozione sociale individuate dalle Organizzazioni Sindacali;

7. In occasione della manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto verranno garantiti i servizi per i disabili, i servizi scuolabus degli allievi delle scuole materne ed elementari, i servizi di collegamento per gli aeroporti. Durante le fasce orarie previste vengono assicurati i servizi di trasporto di preminente importanza mediante l'utilizzazione del 30% del personale viaggiante oltre a quello strettamente indispensabile per garantire la funzionalità logistica. I suddetti servizi vengono determinati dall'Azienda e comunicati innanzitutto ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie per cercare un accordo. E' obbligo dell'Azienda dare tempestiva e puntuale comunicazione all'utenza.

Le parti prendono atto che:

L'ATAP non effettua trasporti di merci.
Nessuna azienda può garantire un servizio alternativo al servizio urbano di Pordenone o ai servizi di trasporto pubblico extraurbano effettuati dall'Atap ad eccezione di Trenitalia per la tratta Maniago – Aviano - Sacile – Casarsa - Portogruaro.
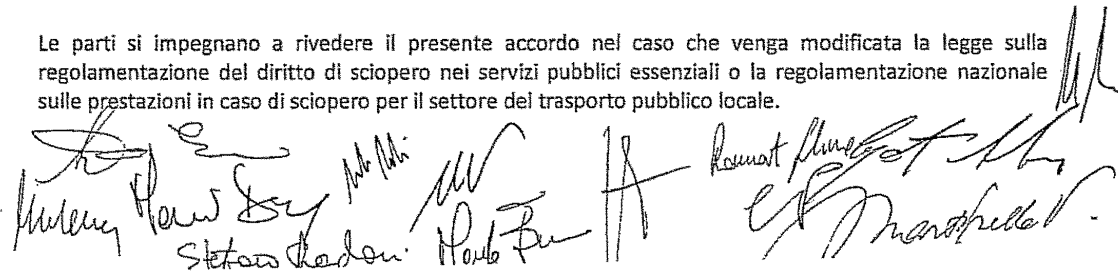
<u>DICHIARAZIONE FINALE</u>

Il presente Regolamento di servizio sarà trasmesso al Prefetto e alla Commissione di Garanzia per i provvedimenti di rispettiva competenza.

L'Azienda trasmetterà il presente accordo alle OO.SS. rappresentate in azienda, in relazione al disposto dell'art. 2.2 della Legge n. 146/90, e non stipulanti l'accordo.

Le parti si impegnano a rivedere il presente accordo nel caso che venga modificata la legge sulla regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali o la regolamentazione nazionale sulle prestazioni in caso di sciopero per il settore del trasporto pubblico locale.

12A03193

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

DECRETO 14 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «SE.PI. soc. coop», in Bolzano e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE
ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA,
LAVORO, COOPERATIVE E FINANZE

(*Omissis*);

Decreta:

1) di disporre, (*omissis*): la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "SE.PI. soc. coop." (C.F. 02217030218), con sede a Bolzano, via Giuseppe Di Vittorio 39, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del Codice Civile e agli articoli 194 e seguenti del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche;

2) di disporre la nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Alessandro Lussi, con ufficio a Bolzano, via Duca d'Aosta, 51;

3) di non disporre la nomina del comitato di sorveglianza;

4) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione;

5) il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché del Bollettino ufficiale della Regione.

Bolzano, 14 febbraio 2012

L'assessore: BIZZO

12A02837

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Divieto di vendita del medicinale per uso umano «Acy crema dermatologica 5% 3 g» e «Acy 25 compresse 400 mg».

Con la determinazione n. aDV - 2/2012 – 2577 del 24 febbraio 2012 è vietata la vendita, ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dei sotto indicati medicinali della ditta Farmigea S.p.A., sita in Pisa, via G. B. Oliva n.8, nelle confezioni di seguito specificate:

Farmaco: ACY CREMA DERMATOLOGICA 5% 3 g

Confezioni: 028231037

Farmaco: ACY 25 COMPRESSE 400 mg

Confezioni: 028231013

12A02839

Revoca, su rinuncia, dell' autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Teva Italia».

Con la determinazione n. aRM - 38/2012-813 del 22 febbraio 2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta TEVA ITALIA S.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PANTOPRAZOLO TEVA ITALIA

Confezione: 040197030

Descrizione: "40 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione" 10 flaconcini in vetro

Medicinale: PANTOPRAZOLO TEVA ITALIA

Confezione: 040197028

Descrizione: " 40 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione" 5 flaconcini in vetro

Medicinale: PANTOPRAZOLO TEVA ITALIA

Confezione: 040197016

Descrizione: " 40 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione " 1 flaconcino vetro

12A02840

Divieto di vendita del medicinale per uso umano «Sanifolin 10 compresse 15 mg».

Con la determinazione n. aDV - 3/2012 – 2134 del 24 febbraio 2012 è vietata la vendita, ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, del sotto indicato medicinale della ditta FAR.G.IM. S.r.l., sita in Catania, via Cervignano 29, nella confezione di seguito specificata:

Medicinale: SANIFOLIN 10 COMPRESSE 15 MG

Confezione: 027683010

12A02841

Divieto di vendita di alcuni medicinali per uso umano.

Con la determinazione n. aDV - 1/2012 – 631 del 24 febbraio 2012 è vietata la vendita, ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dei sotto indicati medicinali della ditta Ecobi Farmaceutici S.a.s., sita in Ronco Scrivia (GE), via R. Bazzano n. 26, nelle confezioni di seguito specificate:

A) Elenco dei medicinali di cui ECOBI FARMACEUTICI S.a.s. è titolare di AIC:

Farmaco: AREUMA 30 BUSTE 100 mg

Confezioni: 033522032

Farmaco: AREUMA 30 COMPRESSE 100 MG

Confezioni: 033522018

Farmaco: BUTIRAN SCIROPPO 0,0345% 125 ml

Confezioni: 026589010

Farmaco: ECOFOL COMPRESSE 15 mg

Confezioni: 028565012

Farmaco: MICONAL LAVANDA VAG. 0,2% 5 FLAC.150 ml

Confezioni: 024625079

Farmaco: MICONAL 15 OVULI VAGINALI 50 mg

Confezioni: 024625055

Farmaco: MICONAL POLVERE 2% 20 g

Confezioni: 024625042

Farmaco: MICONAL CREMA DERMATOLOGICA 2% 30 g

Confezioni: 024625016

Farmaco: MICONAL CREMA GINECOLOGICA 2% 78 g

Confezioni: 024625030

Farmaco: MUCOTREIS 30 BUSTE 0,3 g

Confezioni: 025469026

Farmaco: MUCOTREIS SCIROPPO 5% 150 ml

Confezioni: 025469038

Farmaco: MUCOTREIS SCIROPPO 2% 150 ml

Confezioni: 025469040

Farmaco: MUCOTREIS 10 20 BUSTE 1,5 g

Confezioni: 0254690053

Farmaco: MIOCOR 10 FLACONCINI 1 g

Confezioni: 026833018

Farmaco: ULTRADERM POMATA 0,025% - TUBO 30 g

Confezioni: 022605024

Farmaco: ULTRADERM POMATA 0,025% - TUBO 60 g

Confezioni: 022605036

Farmaco: VINCA TREIS FORTE 50 COMPRESSE 20 mg

Confezioni: 023786041

Farmaco: IDROCORTISONE ACETATO CREMA 1% TUBO 30 g

Confezioni: 030267013

Farmaco: METRONIDAZOLO 20 COMPRESSE 250 mg

Confezioni: 030270019

Farmaco: SULFADIAZINA 20 COMPRESSE 500 mg

Confezioni: 030273015

B) Elenco dei medicinali fabbricati nell'officina ECOBI FARMACEUTICI S.a.s. ma con titolarità di A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. sita in Firenze via Sette Santi 3 dal 29/12/2009;

Farmaco: FLOGOFENAC RETARD 21 CPS 100 mg

Confezioni: 025536020

Farmaco: FLOGOFENAC GEL 1% g 50

Confezioni: 025536044

C) Elenco dei medicinali fabbricati nella medesima officina ECOBI FARMACEUTICI S.a.s. per esclusiva esportazione:

Acido Folico compresse 5 mg

Cimetidina compresse 200 mg

Diclofenac compresse 25 mg e 50 mg

Loperamide Cloridrato compresse 2 mg

Trimetoprim con Sulfametossazolo 20 mg + 100 mg compresse

Trimetoprim con Sulfametossazolo 80 mg + 400 mg compresse

Trimetoprim con Sulfametossazolo 0,800 g + 4 g/100 ml sospensione.

12A02842

Divieto di vendita del medicinale per uso umano «Emopon 12 10 flaconcini uso orale» e «Emopon 12 30 flaconcini uso orale».

Con la determinazione n. aDV - 5/2012 – 516 del 24 febbraio 2012 è vietata la vendita, ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dei sotto indicati medicinali della ditta Lab. Terapeutico MR S.r.l., sita in Firenze via D. Veneziano n. 13, nelle confezioni di seguito specificate:

Medicinale: EMOPON 12 10 FLACONCINI uso orale

Confezione: 02258010

Medicinale: EMOPON 12 30 FLACONCINI uso orale

Confezione: 02258022

12A02843

Divieto di vendita del medicinale per uso umano «Dermirit crema 0,5% tubo 20 g».

Con la determinazione n. aDV - 4/2012 – 2733 del 24 febbraio 2012 è vietata la vendita, ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, del sotto indicato medicinale della ditta Morgan S.r.l., sita in Vicenza, via Divisione Folgore n. 44, nella confezione di seguito specificata:

Medicinale: DERMIRIT crema 0,5% tubo 20 g

Confezione: 028968016

12A02844

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

«In data 13 febbraio 2012 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Paolo Rossi Chauvenet, Console onorario della Repubblica d'Albania in Padova.».

12A02680

Rilascio di *exequatur*

«In data 17 febbraio 2012 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Driss Rochdi, Console generale del Regno del marocco in Bologna.».

12A02681

Rilascio di *exequatur*

«In data 22 febbraio 2012 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Vito Pasholli, Console onorario della Repubblica d'Albania in Firenze.».

12A02682

Rilascio di *exequatur*

«In data 17 febbraio 2012 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Haddou Esaadi, Console generale del Regno del Marocco in Palermo.».

12A02683

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Livigno.

Con decreto 12/1/2012 n. 3063, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 20/2/2012, reg. n. 1, foglio n. 394, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del torrente Rin Teola nel comune di Livigno (SO), distinto nel N.C.T. del comune medesimo al foglio 41 map.li 728, 730.

12A03156

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Sabbio Chiese.

Con decreto 12/1/2012 n. 3061, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 20/2/2012, reg. n. 1, foglio n. 397, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del torrente Trinolo nel comune di Sabbio Chiese (BS), distinto nel catasto del Comune medesimo al foglio 1, particelle n. 8045, 8842, 8843, 8047, 8048.

12A03174

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso a valere sul Fondo Europeo per i Rifugiati 2008 - 2013 e sul Fondo Europeo per i Rimpatri 2008 - 2013, per il conferimento di due incarichi aventi ad oggetto l'attività di valutazione dei Fondi.

È pubblicato sul sito del Ministero dell'interno, nella sezione «Fondi Unione Europea» (http://www.interno.it/mininterno/site/it/temi/immigrazione/sottotema009.html) un avviso pubblico per il conferimento, mediante procedura selettiva comparativa, di numero 2 incarichi aventi ad oggetto l'attività di valutazione dei risultati e degli impatti delle Azioni co-finanziate dal Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013 e dal Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013, con i Programmi Annuali 2008, 2009 e 2010.

Le domande di candidatura potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 5 aprile 2012.

12A03198

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato relativo all'ottemperanza alle sentenze del T.A.R. del Lazio e del Consiglio di Stato passate in giudicato nel 2010, relative ai contributi ai sensi dell'art. 96 legge n. 341/2000 e D.M. attuativo n. 388/2001, per la rideterminazione delle quote di contributo agli aventi diritto a suo tempo, e per la riassegnazione a seguito delle istanze pervenute dalle associazioni di volontariato ed Onlus con i dati identificativi delle stesse e gli estremi aggiornati delle coordinate bancarie, sui quali si è operata detta riassegnazione per la successiva erogazione, per le annualità 2000, 2001, 2002 e 2003.

Sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro e http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Volontariato/Contributi_ambulanze_beni/) è pubblicato: il decreto direttoriale del 5 marzo 2012 di rideterminazione dei contributi, per le annualità 2000, 2001, 2002 e 2003 di cui alle tabelle contenute nei relativi Allegati 1 parte integrante dello stesso decreto per ciascuna annualità, «2000», «2001», «2002» e «2003» a favore delle associazioni di volontariato ed Onlus aventi diritto per le categorie «ambulanze» e «beni strumentali», di cui ai decreti direttoriali di attribuzione originari, a suo tempo pubblicati nelle Gazzette Ufficiali e ripubblicati sul sito istituzionale del Ministero con comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 del 12 dicembre 2011.

Con lo stesso decreto direttoriale del 5 marzo 2012 sono riassegnate le quote di contributo alle associazioni di volontariato ed Onlus che hanno presentato istanza a questa Direzione Generale, in conformità a quanto previsto dal succitato comunicato, per le annualità 2000, 2001, 2002 e 2003, per le categorie «ambulanze» e «beni strumentali», di cui alle tabelle nei relativi Allegati 1, parte integrante dello stesso decreto per ciascuna annualità, «2000-*bis*», «2001-*bis*», «2002-*bis*» e «2003-*bis*».

12A03194

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-066) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

45-410100120319

€ 1,00